Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2017, n. 15-4845

Approvazione del Protocollo d'Intesa tra Regione e Banca Europea per gli Investimenti, Fondo Europeo per gli Investimenti, Cassa Depositi e prestiti s.p.a., Istituto di Servizi per il mercato Agricolo Alimentare, per la collaborazione finalizzata alla costituzione di un Fondo Multiregionale di garanzia per l'agricoltura e l'agroindustria supportato dal FEASR.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto il regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

visto il Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020, approvato con la decisione di esecuzione C(2015) 7456 della Commissione del 28 ottobre 2015 e recepito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 29-2396 del 9 novembre 2015;

vista la manifestazione di interesse formulata al Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) in data 13 ottobre 2016, alla costituzione di un Fondo multiregionale di Garanzia per l'agricoltura e l'agroindustria supportato dal FEASR;

considerato che l'iniziativa descritta nel presente Protocollo d'Intesa è stata presentata alle Regioni italiane in data 25 novembre 2016, in occasione di un evento FI-Compass organizzato dalla Commissione Europea, Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale, dedicato agli strumenti finanziari per il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e che, in tale sede, numerose Regioni italiane si sono trovate d'accordo sull'opportunità di contribuire con risorse dei propri Programmi di Sviluppo Rurale, a garanzia della tranche junior dello strumento di garanzia illimitata proposto dal FEI;

vista la richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte, in conformità all'articolo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 presentata alla Commissione il 28 dicembre 2016 con le revisioni presentate il 15 febbraio 2017;

vista la decisione di esecuzione della Commissione del 23/2/2017 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7456 della Commissione, recepita dalla Giunta Regionale con deliberazione n.

15-4760 del 13 marzo 2017;

considerato che al capitolo 8.1. del testo approvato con la sopra citata deliberazione si evidenziano i vantaggi derivanti dall'utilizzo di strumenti finanziari all'interno del Programma e si stabilisce che il Programma contribuirà, pertanto, alla costituzione di un fondo di garanzia "uncapped" gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti che consentirà ai beneficiari delle misure supportate di ricevere da Intermediari finanziari selezionati prestiti garantiti al 50% dal Fondo Europeo per gli Investimenti, senza alcun limite ("cap") per gli Intermediari a livello di portafoglio, e con trasferimento del beneficio della garanzia (in termini di minori tassi di interesse e/o minori garanzie collaterali richieste);

visto lo schema di Protocollo d'Intesa, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, tra Banca Europea per gli Investimenti; Fondo Europeo per gli Investimenti, Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.; Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare e le Regioni italiane che hanno aderito all'iniziativa, tra le quali il Piemonte, finalizzato a dare avvio al fondo di garanzia multiregionale corredato della versione in inglese in previsione della sottoscrizione anche in tale lingua;

vista la nota del Ministro all'Agricoltura Maurizio Martina del 24 marzo 2017 protocollo n. 0001369, con la quale comunica che in data 8 aprile 2017 a Verona verrà firmato il Protocollo d'Intesa di cui al capoverso precedente;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale; la Giunta Regionale, a voti unanimi

delibera

- 1. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale corredato della versione in inglese, tra Banca Europea per gli Investimenti; Fondo Europeo per gli Investimenti, Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.; Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare e le Regioni italiane che hanno aderito all'iniziativa, tra le quali il Piemonte, finalizzato a dare avvio al fondo di garanzia multiregionale;
- 2. di autorizzare alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa il Presidente della Giunta Regionale Sergio Chiamparino oppure
 - l'Assessore Agricoltura, Caccia e Pesca Giorgio Ferrero
- 3. di autorizzare il sottoscrittore ad apportare in sede di stipula le eventuali modifiche tecniche e non sostanziali che si rendessero necessarie;
- 4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale e che l'attuazione dello strumento finanziario sarà oggetto di uno specifico accordo di finanziamento da sottoscrivere tra le parti mediante adozione di un successivo provvedimento deliberativo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del bollettino telematico della Regione Piemonte".

(omissis)

Protocollo d'Intesa

fra

Banca Europea per gli Investimenti Fondo Europeo per gli Investimenti

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

Regione [•]

Regione [•]

Regione [•]

....

Il presente Protocollo d'Intesa è stipulato in data 8 aprile 2017 tra:

Banca Europea per gli Investimenti, con sede in 100 Boulevard Konrad Adenauer, L-2968 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo (di seguito "**BEI**");

Fondo Europeo per gli Investimenti, con sede in 37b, Avenue John Fitzgerald Kennedy, L-2968 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo (di seguito "**FEI**");

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con sede in via Goito 4, 00185 Roma, Italia (di seguito "CDP");

Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare con sede in viale Liegi 26, 00198 Roma, Italia (di seguito "**ISMEA**");

Regione [•], rappresentata da [•];

di seguito collettivamente definite le "**Regioni**", e ciascuna una "**Regione**". BEI, FEI, CDP, ISMEA e ciascuna Regione sono collettivamente definite le "**Parti**", e ciascuna una "**Parte**", secondo il contesto.

PREMESSO CHE:

- 1. La BEI è l'ente di finanziamento a lungo termine dell'Unione europea (di seguito "UE"), che ha per missione il sostegno alla crescita e all'occupazione negli Stati membri dell'UE e nei Paesi terzi. I suoi obiettivi prioritari consistono nel supporto degli investimenti nell'innovazione e nello sviluppo di competenze, nonché nelle delle piccole e medie imprese (di seguito "PMI"), nel settore del clima e dello sviluppo d'infrastrutture strategiche.
- 2. Il FEI è un ente finanziario europeo istituito nel giugno 1994, partecipato in maggioranza dalla BEI, che ha per missione il sostegno all'accesso alla finanza per le PMI attraverso capitale di rischio e strumenti di garanzia, mediante l'utilizzo di fondi propri o fondi resi disponibili allo scopo da parti terze. In base all'articolo 2 del proprio Statuto, il FEI fa propri gli obiettivi della UE, ad in particolare quelli relativi allo sviluppo di una società basata sulla conoscenza ed incentrata su innovazione, crescita e impiego, nonché alla promozione dello spirito imprenditoriale, lo sviluppo ragionale e la coesione della UE. Il FEI agisce indipendentemente ed in linea con le condizioni di mercato. In base all'articolo 24 del proprio Statuto, ha l'obiettivo di generare ritorni per i propri azionisti.

- 3. CDP è una società per azioni regolata dalla legge italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana. CDP è l'istituto nazionale di promozione in base all'articolo 1, comma 826, legge n. 208/2015, e ha un ruolo catalitico per la crescita dell'economia italiana, *inter alia* mediante il supporto, diretto o indiretto attraverso veicoli di investimento o intermediari finanziari, di aziende ed imprese di ogni dimensione con un approccio a lungo termine.
- 4. In base alla Comunicazione della Commissione Europea in data 22 luglio 2015 (COM(2015)361 final) "[...] gli istituti di promozione possono affiancare istituzioni nazionali e regionali nell'allocazione di Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESIF), ivi inclusi strumenti finanziari come strumenti di condivisione del rischio, garanzie su prestiti (parziali), capitale di rischio e mezzanino".
- 5. ISMEA è una istituzione finanziaria pubblica, soggetta a supervisione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. In base all'articolo 2, c. 1, lett (d) del proprio Statuto, ISMEA agisce in qualità di ente nazionale per l'informazione, assicurazione, credito e servizi finanziari a favore di aziende nei settori agricolo, forestale e della pesca, allo scopo di ridurre il rischio di mercato e promuovere il ricambio generazionale, la competitività e l'innovazione;
- 6. FEI, BEI, CDP e ISMEA concordano in linea di principio su (i) l'importanza di coordinare e ottimizzare i propri rispettivi sforzi volti a migliorare l'accesso al credito delle imprese operanti in agricoltura su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento agli investimenti volti ad aumentare la competitività delle piccole e medie imprese operanti nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e (ii) l'opportunità di porre in essere uno strumento finanziario finalizzato a tale scopo.
- 7. FEI, BEI, CDP e ISMEA ritengono che lo strumento finanziario che può esprimere le sinergie tra le istituzioni e le regioni sia un fondo di garanzia (la "Piattaforma di Garanzia") in cui il FEI presti una garanzia illimitata in favore di uno o più intermediari finanziari selezionati come da regolamenti applicabili, il cui rischio relativo ad un portafoglio di credito concesso a PMI sarà coperto da ciascuna delle Regioni, relativamente alla prima perdita, e per ogni perdita ulteriore da ISMEA, in qualità di prenditore di rischio mezzanino, e CDP, BEI e FEI, in qualità di prenditori di rischio senior, alle condizioni da concordarsi tra le Parti.
- 8. Nelle intenzioni di tutte le Parti, la Piattaforma di Garanzia, ancorché avviata di concerto e con il supporto fondamentale delle Regioni firmatarie del presente Protocollo d'Intesa, sarà ideato come uno strumento finanziario aperto potenzialmente a tutte le altre regioni sul territorio nazionale italiano.
- 9. L'iniziativa descritta nel presente Protocollo d'Intesa è stata presentata alle regioni italiane in data 25 novembre 2016, in occasione di un evento FI Compass organizzato dalla Commissione Europea, DG Agricoltura e Sviluppo Rurale ("DG AGRI"), dedicato agli strumenti finanziari per il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale regolato dai Regolamenti Europei n. 1290/2005 e n. 1303/2013 ("FEASR"). In tale sede, numerose Regioni Italiane, alcune delle quali dando seguito ad una manifestazione d'interesse già formulata al FEI con propria lettera nel corso dell'anno 2016, si sono trovate d'accordo sull'opportunità di contribuire con risorse dei propri Programmi di Sviluppo Rurale ("PSR"), a garanzia della tranche junior dello strumento di garanzia illimitata proposto dal FEI;
- 10. In data 25 gennaio 2017, il Consiglio di Amministrazione di CDP ha deliberato di allocare fino a EUR 150 milioni di proprie risorse a copertura parziale –

congiuntamente e *pari passu* con il FEI – della tranche senior della quota garantita dalla Piattaforma di Garanzia, salvo buon esito della negoziazione con tutte le parti coinvolte e completamento dei passaggi autorizzativi interni;

- 11. In data 30 gennaio 2017, il Consiglio di Amministrazione del FEI, ha approvato la partecipazione del FEI alla Piattaforma di Garanzia, nonché l'allocazione di risorse FEI fino a EUR 165 milioni (da condividere potenzialmente pari passu con altre istituzioni prenditrici di rischio senior) a copertura della tranche senior della quota garantita dalla Piattaforma, fermo restando le condizioni del raggiungimento di un accordo soddisfacente con tutte le parti coinvolte e del completamento dei passaggi interni;
- 12. Alla data del presente Protocollo d'Intesa, la BEI sta considerando la sua adesione alla Piattaforma di Garanzia a copertura della tranche senior. Tale adesione è subordinata al completamento dell'iter autorizzativo interno ed all'approvazione dei relativi organi di governo;
- 13. In data 21 marzo 2017, ISMEA ha ricevuto l'autorizzazione di sottoscrivere il presente Protocollo d'Intesa;
- 14. Con decisione della Commissione Europea [•] è stata approvata la proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione [•] in data [•] e pertanto a far data da tale decisione, il PSR della Regione prevede un contributo nell'ambito delle sottomisure 4.1 e 4.2 allo strumento finanziario di garanzia proposto dal FEI con un ammontare di risorse pari ad Euro [•], in conformità con i principi illustrati al punto [•] sopra, al servizio della tranche subordinata di una garanzia illimitata come oltre descritto nel presente Protocollo d'Intesa;
- 14. In data [•] la Regione [•] ha formalmente proposto alla Commissione Europea una modifica del Programma di Sviluppo Rurale e pertanto all'esito della richiesta decisione da parte della Commissione Europea, il PSR della Regione prevedrà un contributo nell'ambito delle sottomisure 4.1 e 4.2 allo strumento finanziario di garanzia proposto dal FEI con un ammontare di risorse pari ad Euro [•], in conformità con i principi illustrati al punto [•] sopra, al servizio della tranche subordinata di una garanzia illimitata come oltre descritto nel presente Protocollo d'Intesa;

[Nota: da ripetere per tutte le regioni firmatarie il punto 13 o 14 a seconda se il rispettivo PSR è stato già approvato o è in corso di approvazione in data 8 aprile.]

Alla luce di quanto premesso,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo

Con il presente Protocollo d'Intesa, le Parti esprimono la propria intenzione di collaborare – su base non vincolante – al fine di identificare idonei strumenti volti a dare attuazione, sul territorio delle Regioni e potenzialmente su tutto il territorio nazionale, alla Piattaforma di Garanzia.

Le Parti confermano in particolare che le stesse hanno già iniziato le attività finalizzate alla strutturazione della Piattaforma di Garanzia e dello strumento finanziario attuato dal FEI ad

essa relativo, il cui completamento è subordinato al buon esito delle negoziazioni tra le parti interessate e ai relativi procedimenti autorizzativi.

L'entrata in vigore del presente Protocollo d'Intesa non pregiudica né limita in alcun modo la possibilità o il diritto di ciascuna delle Parti di cooperare con altri soggetti nello stesso settore o in settori contigui a quello coperto dal presente Protocollo d'Intesa.

Le Parti sottoscrivono il presente Protocollo d'Intesa nel rispetto dei propri organi deliberativi, degli statuti, dei mandati istituzionali e delle procedure interne di volta in volta in essere.

Articolo 2

Coordinamento da parte del FEI

Il FEI conferma che (I) continuerà a coordinare il processo di strutturazione della Piattaforma di Garanzia e (II) a tale scopo agirà sulla base della propria esperienza nella strutturazione di strumenti finanziari con controparti multiple e con diversi gradi di subordinazione. Il quadro contrattuale che si intende attuare allo stato attuale comprende le seguenti categorie di rischio:

- (i) il rischio subordinato (junior), da assumersi da parte di ciascuna delle Regioni (incluse quelle che potranno aderire successivamente nel territorio nazionale italiano) rispetto alla quota di portafoglio di crediti PMI originato nel rispettivo territorio;
- (ii) il rischio mezzanino, da assumersi da parte di ISMEA;
- (iii) il rischio senior, da assumersi da parte di CDP, BEI e FEI congiuntamente e *pari* passu tra loro.

Articolo 3

Cooperazione tra le Parti

Ciascuna delle Regioni prende atto che l'obiettivo della Piattaforma di Garanzia è quello di porre in essere uno strumento finanziario comune, che avrà caratteristiche e requisiti omogenei e armonizzati in tutte le Regioni aderenti all'iniziativa (incluse quelle che potranno aderire successivamente nel territorio nazionale italiano).

Il presente Protocollo d'Intesa riflette l'intenzione delle Parti di cooperare in buona fede nel quadro della Piattaforma di Garanzia.

Nei limiti delle rispettive procedure interne, le Parti potranno condividere informazioni utili agli scopi del presente Protocollo d'Intesa, secondo la forma di cooperazione concordata tra le Parti.

Articolo 4

Natura non vincolante del presente Protocollo di Intesa, privilegi ed immunità

Il presente Protocollo d'Intesa riflette l'intenzione delle Parti di cooperare in buona fede nell'ambito della Piattaforma di Garanzia. Il presente Protocollo d'Intesa non prevede l'assunzione in capo a nessuna delle Parti di alcuna obbligazione o responsabilità, e non rappresenta in particolare alcun impegno finanziario o alcuna forma di trattamento

preferenziale in capo ad alcuna delle Parti. Qualsiasi impegno sarà stabilito in contratti da concludersi separatamente dalle Parti.

Il presente Protocollo d'Intesa non costituirà in alcun modo, e non potrà essere interpretato in modo da costituire una rinuncia alle immunità, privilegi ed esenzioni di cui ciascuna delle Parti è beneficiaria.

Il presente Protocollo d'Intesa non potrà essere interpretato in modo da permettere o vincolare alcuna delle Parti a superare i limiti dei propri rispettivi statuti, mandati, procedure e risorse disponibili.

L'attività di cooperazione tra le Parti è soggetta alle politiche e procedure interne, nonché a successivi accordi ed approvazioni che si renderanno necessari per specifiche attività proposte.

Articolo 5

Trattamento dei dati e riservatezza

La divulgazione a terzi del presente Protocollo d'Intesa avverrà in conformità alle norme ed alle procedure applicabili a ciascuna Parte in merito al trattamento dei dati personali ed alla riservatezza (in particolare, Regolamento (EC) n. 45/2001). Le Parti acconsentono sin d'ora alla divulgazione a terzi.

Salvo espressa previsione di legge, e subordinatamente alle rispettive regole e procedure interne sulla protezione dei dati personali, le Parti concordano che le informazioni e i documenti scambiati dalle Parti nel quadro del presente Protocollo d'Intesa sono confidenziali e non soggetti a divulgazione a terzi senza che la Parte interessata sia consultata per iscritto.

Articolo 6

Modifiche, durata, natura del protocollo, legge applicabile

Qualsiasi modifica o emendamento del presente Protocollo di Intesa sarà valida se fatta per iscritto e con il consenso scritto di ciascuna delle Parti.

Il presente Protocollo d'Intesa (i) entra in vigore contestualmente alla sua sottoscrizione da parte delle Parti, ed (ii) avrà validità fino al 31 ottobre 2017 ovvero, se precedente, alla eventuale data di sottoscrizione della documentazione contrattuale afferente alla Piattaforma di Garanzia.

Senza pregiudizio per quanto sopra, ove una Parte, in qualsiasi momento e a sua discrezione, ritenga inopportuno proseguire l'attuazione del presente Protocollo d'Intesa, essa può risolvere il presente Protocollo d'Intesa dando comunicazione scritta alle altre Parti.

I firmatari del presente Protocollo d'Intesa per conto di ciascuna delle Parti confermano il proprio stato di validi rappresentanti della rispettiva Parte, con pieni poteri di sottoscrivere il presente Protocollo d'Intesa per conto di tale Parte.

Eventuali controversie tra le Parti inerenti all'interpretazione e/o all'applicazione delle previsioni di cui al presente Protocollo d'Intesa sarà gestita tra le Parti al fine di giungere ad un accordo amichevole che definisca la controversia.

Le Parti hanno sottoscritto il presente Protocollo d'Intesa in [•] originali, 2 copie per la BEI, 1 copia per [•], 1 copia per [•], etc etc

Verona, 8 aprile 2017

[Firme]

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

AMONG THE

EUROPEAN INVESTMENT BANK

EUROPEAN INVESTMENT FUND

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE

REGION OF [•]

[place], [date]

This memorandum of understanding ("Memorandum of Understanding") dated 8 April 2017 is made between

European Investment Bank, having its seat at 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2968 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter referred to as "**EIB**");

European Investment Fund, having its seat at 37B avenue J.F. Kennedy, L-2968 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter referred to as "**EIF**");

Cassa depositi e prestiti S.p.A., having its seat at Via Goito 4, 00185 Rome, Italy (hereinafter referred to as "CDP");

Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, having its seat at viale Liegi 26, 00198 Rome, Italy (hereinafter referred to as "**ISMEA**");

```
Region of [•], represented by [•];
```

Region of [•], represented by [•];

hereinafter, collectively defined as the "**Regions**" and each of them a "**Region**". EIB, EIF, CDP, ISMEA and each Region are collectively referred to as the "**Parties**" and each individually as the "**Party**" as the context may require.

WHEREAS:

1) EIB is the long-term financing body of the European Union (hereinafter "EU"), whose mission is supporting growth and employment in EU Member States and third countries. EIB main objectives are to support investments in innovation and development of skills, also in favour of small and medium-sized enterprises (hereinafter "SMEs"), in the field of climate action and development of strategic infrastructure.

- 2) EIF was set up in June 1994 and is a European financial body, majority owned by the EIB, whose main objective is to support the access to finance for SMEs by means of risk capital and guarantee instruments, using either its own funds or those available within the framework of mandates entrusted to it by third parties.
 - According to Article 2 of its Statutes, EIF contributes to the pursuit of EU objectives; in particular it is committed to the development of a knowledge-based society, centred on innovation, growth and employment, the promotion of entrepreneurial spirit, regional development and the cohesion of the European Union. EIF acts independently and in line with market conditions. According to Article 24 of its Statutes, it targets appropriate returns for its shareholders.
- CDP is a joint-stock company limited by shares, incorporated under the laws of Italy, having as shareholders the Ministry of Economy and Finance of the Republic of Italy. CDP is the Italian Promotional Institution pursuant to Article 1, paragraph 826, of Law no. 208/2015, and acts as catalyst for the growth of the national economy, *inter alia*, assisting, directly or indirectly via investment vehicles or financial intermediaries, businesses and enterprises of all dimensions with a long-term approach.
- 4) pursuant to the Communication of the European Commission dated 22 July 2015 (COM(2015) 361 final) "[...] promotional institutions may complement national and regional administrations in allocating European Structural and Investment Funds (ESIF), including financial instruments such as risk-sharing instruments, (partial) loan guarantees, equity and mezzanine finance".
- ISMEA is a public financial institution, supervised by Ministry for Agricultural and Forestry Policies. According to Article 2, c.1, lett.d) of its Statutes, ISMEA operates as national organisation for information, insurance, credit and financial services in favour of firms in agricultural, forestry and fishing sector, to reduce market risk and promote generational turnover and competitiveness and innovation;
- EIB, EIF, CDP and ISMEA agree in principle on the importance of (i) co-ordinating and optimising their respective efforts to improve access to finance for companies operating in the agricultural sector throughout the Republic of Italy, with particular reference to investments in increasing the competitiveness of SMEs operating in the production, processing and distribution of agricultural products, and (ii) the opportunity to put in place a financial instrument specifically designed for that purpose.
- FIF, EIB, CDP and ISMEA believe that the financial instrument that can express the synergies between institutions and regions would be a guarantee platform (the "Guarantee Platform") on the basis of which EIF would provide uncapped guarantees to one or more financial intermediaries selected in accordance with applicable regulations, whose risk related to a portfolio of debt finance granted to SMEs will be covered by each of the Regions on a first loss basis and by ISMEA as mezzanine risk taker and CDP, EIF and EIB as senior risk takers on the terms to be further agreed by the Parties.

- It is the intention of the Parties that the Guarantee Platform, although being launched with the fundamental support of the Regions signing this Memorandum of Understanding, shall be designed as a financial instrument potentially open to all the other regions of the Republic of Italy.
- The initiative described in this Memorandum of Understanding has been presented to the Italian regions on 25 November 2016 in the context of the FI Compass Event organised by the European Commission, Directorate General for Agriculture and Rural Development ("**DG AGRI**") and dedicated to financial instruments under the European Agricultural Fund for Rural Development provided for under the European Regulations no. 1290/2005 and no. 1303/2013 ("**EAFRD**").

At such meeting, several Italian regions, some of which had already declared their interest through letters sent to EIF in the course of the year 2016, have agreed to contribute resources from their rural development programmes ("RDP") by providing the junior tranche of the uncapped guarantee instrument to be offered by the EIF.

- On 25 January 2017 the board of directors of CDP has approved in principle to contribute up to EUR 150m of its own resources as a senior tranche to the Guarantee Platform (to be applied jointly and on a *pari passu* basis with EIF), subject to satisfactory negotiation with all involved parties and successful completion of all internal approvals.
- On 30 January 2017 the board of directors of EIF has approved in principle the participation of EIF to the Guarantee Platform in the form of a senior contribution of up to EUR 165m (potentially to be shared on a *pari passu* basis with other senior risk takers), subject to satisfactory negotiation with all involved parties and successful completion of all internal approvals.
- As of the date of this Memorandum of Understanding, EIB is considering its participation in the Guarantee Platform in the form of a senior contribution. Such participation is in any event subject to the successful completion of all internal processes and procedures and the approval by the EIB's managing bodies.
- On 21 March 2017, ISMEA has been authorized to sign this Memorandum of Understanding;
- [Through decision no. [•] the European Commission approved the amendment by the Region of [•] of its RDP as proposed on [•]. Therefore, as of the date of such decision, the RDP of the region includes as part of the sub-measures 4.1 and 4.2 a contribution to the financial guarantee instrument to be offered by EIF with an amount of resources equal to Euro [•];
- On [•] the Region of [•] has formally proposed to the European Commission an amendment of its RDP which will provide for a contribution as part of the submeasures 4.1 and 4.2 to the financial guarantee instrument to be offered by EIF

with an amount of resources equal to Euro [•], in accordance with the principles described in section [•] above, to the subordinated tranche service by a lifetime warranty as well described in this Memorandum of Understanding.]

[Note: to be repeated for all signing regions point 12 or 13 depending on whether the respective RDP has already been approved or is pending approval on 8 April.]

IT IS AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE I SCOPE

By way of entering into this Memorandum of Understanding the Parties express their willingness to cooperate – on a non-binding basis – with a view to identify appropriate instruments to implement the Guarantee Platform in the Regions and potentially throughout the Republic of Italy.

In particular, the Parties acknowledge that they have engaged in discussions regarding the structure of the Guarantee Platform and the financial guarantee instrument to be implemented by EIF thereunder, the completion of which is subject to satisfactory negotiation with all involved parties and successful completion of all internal approvals.

The entering into this Memorandum of Understanding does not prejudice nor limit, by any means, the possibility or right of each Party to collaborate with other entities in the same or similar fields covered by this Memorandum of Understanding.

The Parties are entering into this Memorandum of Understanding having full regard to their internal governing bodies, statutes, institutional mandate and procedures as amended from time to time.

ARTICLE II COORDINATION BY EIF

EIF acknowledges that (I) it will continue coordinating the process of structuring the Guarantee Platform and (II) in that respect, it will build on its expertise of structuring financial instruments with multiple entities contributing risk tranches of different seniorities. The contractual framework intended to be implemented currently envisages the following different allocation of risk:

- the junior risk, that would be taken by each of the Regions (including future participating Italian regions, if any) in respect of that part of the portfolio of SMEs financings in their territory;
- (ii) the mezzanine risk, that would be taken by ISMEA;
- (iii) the senior risk, that would be taken by CDP, EIB and EIF on a joint and pari passu basis.

ARTICLE III COOPERATION BETWEEN THE PARTIES

Each of the Regions acknowledges that the objective of the Guarantee Platform is to provide for a common financial guarantee instrument to be implemented with uniform and harmonised characteristics and requirements throughout all regions adhering to the initiative (including future participating Italian regions, if any).

This Memorandum of Understanding reflects the intention of the Parties to cooperate in good faith in the context of the envisaged Guarantee Platform.

Subject to their internal rules and procedures, the Parties may share information for the purpose of achieving the aims and scope of this Memorandum of Understanding according to the form of cooperation agreed among the relevant Parties.

ARTICLE IV NON-BINDING NATURE AND PRIVILEGES AND IMMUNITIES

This Memorandum of Understanding reflects the intention of the Parties to cooperate, expressed in good faith in the context of the envisaged Guarantee Platform. This Memorandum of Understanding does not create any legal obligation or the incurrence of any liability on the Parties. This Memorandum of Understanding does not represent any commitment with regard to funding or any form of preferential treatment on the part of either Party. Any detailed commitments shall be laid down in separate agreements that may be entered into by the Parties.

Nothing in this Memorandum of Understanding shall constitute a waiver, or be construed as constituting a waiver of the immunities, privileges and exemptions enjoyed by the Parties

It is further understood that nothing in this Memorandum of Understanding shall be construed as allowing or compelling the Parties to exceed in any way the boundaries of their respective constituent instruments, mandates, procedures and policies, and resources.

The cooperation between the Parties is subject to the policies and procedures of the Parties and to such further agreements and approvals as may be required for specific proposed activities.

ARTICLE V DATA PROTECTION, DISCLOSURE RULES AND CONFIDENTIALITY

This Memorandum of Understanding may be made publicly available by the Parties in accordance with their respective rules and procedures on data protection and disclosure (in particular, Regulation (EC) No 45/2001 on the protection of individuals with regard to the

processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data and the EIB Group Transparency Policy). By entering into this Memorandum of Understanding, the Parties consent to such disclosure.

Unless required by law and subject to the Parties' respective rules and procedures on data protection and disclosure, the Parties agree that information and documents exchanged between the Parties pursuant to this Memorandum of Understanding is confidential and should not be disclosed to third parties without consulting in writing with the concerned Party.

ARTICLE VI AMENDMENTS; TERM; NATURE OF UNDERSTANDING; GOVERNING LAW

Any amendment, variation or modification of this Memorandum of Understanding shall be made in writing with the written consent of each of the Parties.

This Memorandum of Understanding shall (i) enter into force as of the date of its execution by the Parties and (ii) be valid from its entry into force until the earlier of 31 October 2017 and the date of signature of the contractual documentation relating to the Guarantee Platform, if any.

Without prejudice to (ii) above, if at any time a Party considers, at its sole discretion, that the continuation of this Memorandum of Understanding is no longer appropriate, that Party may terminate this Memorandum of Understanding by written notice served to the other Parties.

The person signing this Memorandum of Understanding on behalf of each Party hereby states that he or she is an officer of the Party and has requisite legal power and authority to execute this Memorandum of Understanding on behalf of the Party.

Any dispute arising out of, or in connection with, the interpretation or application of any provision of this Memorandum of Understanding will be settled amicably through consultations or by such similar means.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have caused this Memorandum of Understanding to be executed on their behalf in </> originals, (2) two copies for the EIB, (1) one copy for </>, (1) one copy for </> [to be completed].

[place], [date]

Signed for and on behalf of

EUROPEAN INVESTMENT BANK

Name of Signatory	Name of Signatory
Business Title	Business Title
EUROPEAN INVESTMENT FUND	
Name of Signatory	Name of Signatory
Business Title	Business Title
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
Name of Signatory	Name of Signatory
Business Title	Business Title
ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE	
Name of Signatory	Name of Signatory
Business Title	Business Title
REGIONE	
Name of Signatory	Name of Signatory
Business Title	Business Title